

**Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2020 a seguito emergenza
Covid-19**

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Contributi alle associazioni pro loco

Art. 2 - Erogazione del contributo

Art. 3- Norma finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v) dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato quanto segue:

1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, comma quarto, della Costituzione;
2. Esse sono impegnate nell'organizzazione di eventi specifici e nell'animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
3. L'emergenza da Covid-19, ha imposto per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzione e la sospensione di molte iniziative e delle manifestazioni rivolte alla valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché alla promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e culturali locali;
4. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 250.000,00 sussistente sull'apposito fondo di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020-2021-2022, in considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali,

ritiene necessario offrire per l'annualità 2020, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall'emergenza da Covid -19, un sostegno economico alle associazioni pro loco della Toscana;

5. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;
6. la ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2020, rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Contributi alle associazioni pro loco

1. In considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall'emergenza da Covid -19 è autorizzato a concedere contributi una tantum a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi sono concessi, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2020, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 2

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene una tantum per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2020.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 2 bis pari ad euro 250.000,00, imputabili alla sola annualità 2020, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020-2021-2022 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Relazione illustrativa
Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2020 a seguito
emergenza Covid-19

Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale. Esse sono impegnate nell'organizzazione di eventi specifici e nell'animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali.

L'emergenza coronavirus ha imposto per finalità di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 l'interruzione e la sospensione di molte iniziative e delle manifestazioni rivolte alla valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché alla promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e culturali locali. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 250.000,00 sussistente sull'apposito fondo di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) del bilancio del Consiglio regionale 2020-2021-2022, in considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco ritiene necessario offrire per l'annualità 2020 in questo momento di grave crisi, anche economica, derivante dall'emergenza da Covid-19 un sostegno economico alle associazioni pro loco della Toscana.

In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2020, rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

La proposta di legge si compone di quattro articoli il cui specifico contenuto si illustra qui di seguito:

Art. 1 Contributi alle associazioni pro loco

Il comma 1 prevede che, in considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale in questo momento di grave crisi, anche economica, derivante dall'emergenza coronavirus è autorizzato a concedere contributi una tantum a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge;

Il comma 2 stabilisce che i contributi sono concessi, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico.

Il comma 3 prevede che il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 2 Erogazione del contributo e relazione

Si compone di un solo comma che stabilisce che il contributo una tantum del Consiglio regionale sia erogato entro il 31 dicembre 2020.

Art. 3 Norma finanziaria

Si compone di un solo comma che dispone che la norma finanziaria per la copertura la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 2 bis pari ad euro 250.000,00, imputabili alla sola annualità 2020, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020-2021-2022 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 4 Entrata in vigore

La norma stabilisce l'entrata in vigore anticipata in ragione della necessità di concludere le procedure entro il 31 dicembre 2020.